

Corte dei Conti
SEZIONE DI CONTROLLO
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
T R I E S T E

Del. n. 2/Sez. Pl./2004

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia

Capo I
Disposizioni preliminari

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003 n. 125, l'organizzazione ed il funzionamento della "sezione di controllo" articolata, ai sensi dell'art. 36 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, in "sezione plenaria", composta di cinque magistrati e "sezione", composta di tre magistrati.
2. Nell'ambito dell'organizzazione e del funzionamento della "sezione di controllo", il presente regolamento definisce le competenze del "servizio di supporto" deputato all'espletamento delle attività strumentali.
3. Il "servizio di supporto" si compone di due uffici, uno con sede in Trieste e l'altro distaccato a Udine.

Articolo 2
Principi di organizzazione

1. Il personale assegnato al "servizio di supporto", a prescindere dalla provenienza e dal ruolo di appartenenza, svolge l'attività in modo funzionale ai compiti della "sezione di controllo" secondo la ripartizione sul territorio regionale di cui all'art. 1 del presente regolamento, assicurando la tempestività degli adempimenti, la trasparenza dei procedimenti e la certezza delle informazioni.
2. Le risorse informatiche e telematiche costituiscono elemento integrante dell'organizzazione.

Capo II
Sezione di controllo

Articolo 3
Il presidente

1. Il presidente dirige, sotto il profilo funzionale, la "sezione di controllo" e sovrintende

al coordinamento tra l'attività dei magistrati e la funzionale utilizzazione delle risorse umane e materiali assegnate alla sezione stessa.

2. Il presidente, con ordinanza:

a) provvede annualmente alla composizione dei "collegi" di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, designando, per ogni singolo "collegio", il magistrato deputato a sostituirlo;

b) stabilisce la ripartizione delle competenze per i "collegi" e l'assegnazione dei magistrati agli stessi;

c) approva il calendario dei lavori, convoca la "sezione plenaria" e i singoli collegi in cui si articola la "sezione", salvo i poteri sostitutivi previsti dall'art.6 del presente regolamento;

d) nomina i magistrati istruttori per l'espletamento delle singole attività della "sezione plenaria" e dei collegi facenti parte della sezione, impartendo gli indirizzi generali per le attività del "servizio di supporto", tenuto conto delle risorse finanziarie assegnate al centro di responsabilità.

3. Il presidente, procede alle "intese" con la Regione:

a) in materia di utilizzazione funzionale dell'ufficio di Udine, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902;

b) in materia di risorse umane e materiali ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Articolo 4

Attività riservate e di coordinamento

1. Alle dirette dipendenze del presidente operano la segreteria della "sezione di controllo" e l'ufficio documentazione, studi e attività di comunicazione istituzionale.

2. Il presidente, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e per le relazioni interne ed esterne alla "sezione di controllo" si avvale della collaborazione di un magistrato, oltre che di un funzionario per lo svolgimento delle relative attività operative.

Articolo 5

Quadro organico delle funzioni di controllo

1. La sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del "titolo XIII" del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, oltre alle funzioni di controllo di competenza della preesistente "sezione regionale", provvede:

a) alla decisione in materia di parificazione del rendiconto generale della Regione, già di competenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (art. 33 comma 3);

b) alla presentazione annuale al consiglio regionale di una dichiarazione in cui si attesta l'affidabilità del conto e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica (art. 33, comma 3);

c) alla valutazione, a richiesta del consiglio regionale, degli effetti finanziari delle norme legislative regionali che comportino spese, riferendone con una o più relazioni al consiglio stesso (art. 33 comma 4);

d) alla resa di motivati pareri, a richiesta dell'amministrazione controllata, sulle materie di contabilità pubblica (art.33, comma 4);

e) alla certificazione dei contratti collettivi relativi al comparto unico regionale e al controllo sulla evoluzione della spesa per il personale (art.36, secondo periodo);

f) alla risoluzione delle questioni di massima sottoposte alla "sezione plenaria" dai "collegi" (art.36);

g) al controllo sugli atti ed attività delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione, già di competenza della soppressa "delegazione" (art.33, comma 5).

2. Il presidente, tenuto conto delle diverse scadenze previste per lo svolgimento delle attività di controllo, fissa periodicamente il calendario delle attività determinando un'equa ripartizione del carico di lavoro tra i magistrati e il coordinamento per il miglior uso delle risorse disponibili presso il "servizio di supporto".

Articolo 6 Organi collegiali

1. La "sezione di controllo" della regione Friuli Venezia Giulia, delibera in "sezione plenaria" sulle attività elencate nell'art 36 o in "collegi", presieduti dal presidente della "sezione di controllo" o dal magistrato dallo stesso delegato. Le decisioni dei "collegi" in cui si ripartisce la sezione, vengono assunte con la presenza di tre magistrati compreso il presidente, di cui uno scelto tra quelli nominati ai sensi dell'art. 32 comma 3.
2. I "collegi", ai sensi dell'art. 34, comma 1 e dell' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, costituiscono ripartizione funzionale per materia della "sezione regionale" e possono proporre alla "sezione plenaria" di pronunciarsi su questioni di massima utili alla assunzione delle deliberazioni della "sezione". All'affidamento della delega delle funzioni di presidenza pro tempore del "collegio" deve procedersi motivatamente tenendo conto, in concreto, delle competenze funzionali connesse alla ripartizione per materie ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 34 citato.
3. I "collegi" hanno competenza sulle seguenti materie:
 - a) controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali territoriali e loro enti strumentali (art. 33, comma 1);
 - b) controllo sulla gestione degli enti locali e di altri enti (art 33, comma1);
 - c) controllo sulla gestione delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione (art. 33, comma 1);
 - d) dichiarazione di affidabilità del conto consuntivo regionale e legittimità e regolarità delle relative operazioni (art. 33 comma 3);
 - e) effetti finanziari delle norme legislative regionali che comportino spese (art.33 comma 4);
 - f) motivati avvisi richiesti dall'amministrazione regionale sulle materie di contabilità pubblica (art. 33, comma 4);
 - g) attività consultiva richiesta da Comuni e Province, ai sensi dell'art.7, c. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il tramite dell'Assemblea delle autonomie locali di cui alla legge regionale 15 maggio 2001, n.15;
 - h) controllo degli atti ed attività delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione art.33, comma 5).

Articolo 7 Servizio di supporto e organizzazione del personale

1. Il "servizio di supporto" della sezione è composto da personale amministrativo e tecnico-economico tratto dai ruoli della Corte dei conti, ovvero, ai sensi dell'art.37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, da quello della Regione Friuli Venezia Giulia o, in posizione di comando, da altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi del citato art. 37 comma 1, detto "servizio di supporto" è posto alle dipendenze funzionali del presidente della "sezione di controllo" e dei magistrati alla stessa assegnati, in relazione alle attribuzioni a questi demandate.
2. Il "servizio di supporto" svolge compiti di collaborazione, revisione ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico economiche, esecutive e di segreteria secondo le direttive emanate dal presidente a fini di coordinamento.

Articolo 8 Preposto al servizio di supporto

1. Al "servizio di supporto" della sezione di controllo è preposto un dirigente; in assenza di personale di tale qualifica, il medesimo incarico viene affidato ad un funzionario di area C o di qualifica equiparabile tenuto conto della provenienza composita del personale amministrativo in organico presso la Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il presidente della sezione di controllo può disporre, con proprio decreto, che il dirigente o chi ne fa le veci sia chiamato a partecipare, nell'ambito di obiettivi delimitati e individuati nell'atto di incarico, a specifiche attività di controllo.
3. Il presidente valuta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa ai propri atti di indirizzo.

Capo III Attività di controllo

Articolo 9 Sezione plenaria - Decisioni e deliberazioni

- 1 La "sezione plenaria" assume, non oltre il mese di luglio di ciascun anno, le decisioni in materia di parificazione del rendiconto generale della regione, secondo i principi generali contenuti negli articoli 39 e 41 del r.d. n.1214/1934, con le modalità della giurisdizione contenziosa di cui all'art. 40 del citato regio decreto, sentite le conclusioni della competente Procura regionale.
- 2 La "sezione plenaria", nelle materie di organizzazione, quali l'approvazione del programma annuale di controllo e la risoluzione delle questioni di massima previste dall'art.36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, assume le deliberazioni in camera di consiglio.
- 3 Le altre funzioni di controllo indicate nel citato "titolo XIII" sono approvate in camera di consiglio previa adunanza pubblica, ove necessario.
- 4 Per le materie attinenti al costo del lavoro si rinvia alle disposizioni del successivo art. 10 del presente regolamento.
- 5 Le attività istruttorie finalizzate al giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione sono pianificate nei tempi e secondo le modalità incluse in un apposito "piano delle attività".
- 6 L'attività istruttoria per la parificazione del rendiconto è affidata ad un magistrato designato ad inizio d'anno dal presidente. Detto magistrato provvede all'attuazione del "piano delle attività", di cui al comma precedente ed espleta la funzione di relatore in "sezione plenaria".

Articolo 10 Sezione plenaria in materia di costo del lavoro (evoluzione della spesa per il personale e certificazione dei contratti collettivi)

- 1 L'attività di controllo in materia di evoluzione della spesa per il personale rientra nella competenza della "sezione plenaria" e attiene sia alla certificazione dei contratti collettivi, sia ai monitoraggi previsti dall'art. 48 comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;
- 2 La certificazione dei contratti collettivi si effettua secondo le modalità previste dall'art. 47 dell'anzidetto decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165;
- 3 I magistrati relatori si avvalgono del Nucleo Tecnico di volta in volta costituito con decreto del presidente della "sezione di controllo".

Articolo 11 Patto di stabilità ed equilibri di bilancio

1. La verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'art. 7, comma 7 della legge n.131/2003, viene effettuata ai fini del referto al Parlamento dalla "Sezione Autonomie" operante nella sede centrale della Corte dei conti.
2. La sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, espleta tale attività, per la parte di competenza, in connessione alla contabilità regionale in sede di decisione sulla parifica del rendiconto annuale e, relativamente a comuni e province siti nell'ambito regionale, con le modalità previste nel programma annuale di controllo in connessione alla evoluzione della spesa per il combinato disposto degli articoli 33, comma 1 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
3. Il presidente, successivamente all'approvazione del programma deliberato dalla "Sezione Autonomie" promuove l'approvazione del programma annuale della sezione regionale del controllo e provvede all'individuazione del "collegio" cui è affidata la materia di cui al precedente comma ed il magistrato relatore che espleterà la propria attività in coordinamento con detta sezione centrale.

Articolo 12 Attività consultiva

L'attività consultiva di cui all'art.6, comma 3 lettere f) e g) promossa di volta in volta con richieste avanzate dalle amministrazioni a ciò autorizzate, è conclusa entro 60 giorni dalla data indicata dal protocollo di arrivo alla sezione di controllo. Il termine è sospeso dalla data di inoltro all'amministrazione di istanze istruttorie e fino alla data di arrivo degli elementi richiesti. Il presidente assegna al "collegio" competente, in base alla ripartizione per materie, effettuata ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, i quesiti pervenuti, previa deliberazione dell'ammissibilità della richiesta.

Articolo 13 Dichiarazione di affidabilità -DAS.

1. La Sezione plenaria nel definire il programma annuale del controllo stabilisce, di massima, il campionamento su cui accentrare le verifiche, ai fini della dichiarazione di affidabilità di cui all'art.33, comma 3.
2. Nel programma vengono indicate le linee guida per la dichiarazione di affidabilità cui dovrà attenersi il magistrato relatore nel procedere secondo il "piano delle attività" di cui al precedente art. 9, comma 6.

Articolo 14 Coordinamento delle attività di controllo sulla gestione

1. Nelle attività attinenti il controllo sulla gestione gli organi collegiali ed i magistrati istruttori della sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia si uniformano alle direttive emanate, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n.14/2000, dalle Sezioni riunite del controllo della Corte dei conti e procedono alle attività di verifica, previo coordinamento con le sezioni centrali del controllo della stessa Corte dei conti, tenuto altresì conto delle indicazioni provenienti dal Consiglio regionale in materia di programmazione del controllo.
2. Alle attività di controllo si procede previa ricognizione sul funzionamento dei controlli interni e comunque nel rispetto del principio del contraddittorio.